



CAPITOLO 2

Paragrafo 3 -Prestazioni economiche previdenziali: invalidità per servizio-

Causa di servizio.

Per causa di servizio si intende la ricorrenza di un rapporto causale tra il servizio reso e l'infermità riscontrata. Il relativo giudizio medico-legale, sarà pertanto volto ad accertare, prima della valutazione circa l'entità della minorazione, il nesso causale con l'attività di servizio, da intendersi come fattore preponderante e necessario alla determinazione della stessa lesione o infermità oggetto di esame.

Tale rapporto causale non deve essere necessariamente esclusivo: esso può costituire anche solo una concausa, purché di una certa importanza; il rapporto causale o con causale deve dunque essere "efficiente e determinante" (art. 64, D.P.R. 1092/73).

L'equo indennizzo.

L'equo indennizzo è una prestazione subordinata esclusivamente al riconoscimento del rapporto causale e consiste nella corresponsione di una prestazione una tantum, commisurata alla qualifica funzionale e al livello retributivo dell'avente diritto al momento della proposizione della domanda amministrativa, oltre che alla gravità della menomazione subita. Si tratta di un provvedimento di ristoro economico, e non previdenziale, erogato in funzione di protezione del rischio professionale, volto a compensare il dipendente per la perdita dell'integrità psicofisica in conseguenza di servizio, e a prescindere da profili di responsabilità dell'amministrazione alle cui dipendenze ha svolto attività lavorativa.

In conclusione, ferma restando la necessità del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, può aversi il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo unitamente alla pensione privilegiata.

Comunque, l'equo indennizzo sarà ridotto della metà se si consegue anche il diritto alla pensione privilegiata (art. 144, D.P.R. 1092/73).

Invece, nel caso di corresponsione di indennità una tantum, l'equo indennizzo dovrà essere corrisposto interamente (Corte Conti 1108/80).



Termini.

Per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, il termine è di 6 mesi (art. 2, D.P.R. 461/01, e precedentemente: art. 36, D.P.R. 686/57 e art. 9, D.P.R. 349/94, per i dipendenti dello Stato), e decorre e dalla data in cui il dipendente ha avuto la percezione anche delle conseguenze dell'infermità sulla sua capacità di attendere anche alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui ha avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti dell'infermità (Cons. Stato 1/98; 1851/97; 200/85).

Nel caso di presentazione di domanda fuori da detti termini, viene meno il diritto all'equo indennizzo anche nel caso in cui venga riconosciuta la causalità di servizio (con conseguente diritto alla pensione privilegiata).

La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del relativo procedimento, e comunque deve essere presentata nel termine di 6 mesi dalla data della notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione (art. 1, comma 6, D.P.R. 461/2004).

La domanda per la pensione privilegiata deve invece essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, nel termine perentorio di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (per inabilità o per raggiunti limiti di età); dieci anni è invece il termine concesso in caso di invalidità derivanti da parkinsonismo (art. 169, D.P.R. 1092/73; art. 3, comma 3, D.P.R. 349/94 per i dipendenti dello stato).

Essendo tale termine di decadenza previsto al fine di rendere possibile gli accertamenti medico legali circa la dipendenza della infermità o lesione da causa di servizio, nel caso in cui detto accertamento sia stato precedentemente effettuato, non trova applicazione il termine di decadenza quinquennale (Corte Conti, 73068/88).

Pertanto, qualora il dipendente abbia già chiesto, ed ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (con conseguente corresponsione dell'equo indennizzo), potrà presentare domanda di pensione in ogni tempo, in applicazione del generale principio di imprescrittibilità del diritto a pensione.

Resta comunque ferma la necessità di presentare successiva domanda per la pensione privilegiata, se al momento della presentazione della domanda di



dipendenza da causa 'di servizio il dipendente era in servizio e ha cessato solo successivamente l'attività lavorativa.

Al contrario, qualora la domanda sia solo volta a richiedere l' accertamento della dipendenza da causa di servizio, e la stessa venga presentata dopo la cessazione dell' attività lavorativa, sarà equivalente a domanda di pensione privilegiata.

Domanda.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 461/01 (entrato in vigore il 22.1.2002), è stata introdotta la possibilità di adire anche la Commissione Medica presso la ASL (ad istanza dell' Amministrazione di appartenenza), oltre alla Commissione ;Medica Ospedaliera (C.M.O.) anche precedentemente competente.

L'art. 2 del citato decreto disciplina l'ipotesi di avvio del procedimento a domanda di parte, volta all'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, presso l'Ufficio del personale presso il quale il richiedente svolge attività lavorativa, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio.

In quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

La valutazione viene effettuata ascrivendo la menomazione ad una delle categorie di cui alle Tabelle A o B annesse al D.P.R. 834/81, e successive modificazioni (in materia di riordinamento di pensioni di guerra).

Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento, in caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato concesso l'equo indennizzo e per una sola volta, è possibile chiedere all'Amministrazione la revisione dell' equo indennizzo concesso (art. 14, comma 4, D.P.R. 461/01).



la visita medico - collegiale.

La diagnosi dell'infermità o lesione, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) o dalla Commissione presso la ASL territorialmente competente, in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla sua residenza.

La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente, e redige processo verbale firmato da tutti i membri.

In caso di giustificata assenza del richiedente alla visita, la Commissione lo convoca per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima; qualora l'assenza sia ingiustificata, la Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

Per la valutazione, la Commissione chiede inoltre all'Amministrazione una informativa sul tipo di servizio prestato e sulle mansioni svolte.

Procedimento.

Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico presuppone un provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, pur restando autonomo dallo stesso e da quello per equo indennizzo.

L'intero procedimento è stato profondamente innovato dall'art. 14, D.P.R. 461/01, che ha introdotto delle semplificazioni nel procedimento di riconoscimento e nella concessione della pensione o dell' equo indennizzo; COI) una specifica scansione dei termini procedurali nell'iter di erogazione. Inoltre il decreto prevede una identica procedura per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e di equo indennizzo a tutti gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche (anche con qualifica dirigenziale), nonché agli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle forze armate dello Stato.



L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

Quest'ultimo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni.

Nel caso di ammissibilità della domanda, l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine di 30 giorni, trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato, garantendone la comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta di equo indennizzo, nonché di presentare opposizione nel termine di dieci giorni.

Nel caso di provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio, lo stesso deve essere comunicato entro trenta giorni all'Amministrazione, che lo notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato nei successivi dieci giorni (art. 7, D.P.R. 461/01).

In alternativa all'invio alla CMO, l'Amministrazione può trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente, ovvero alla Commissione medica di verifica (art. 2, D.P.R. 461/01).

L'art. 10 del decreto in esame apporta le modifiche anche per quel che riguarda il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), che assume la denominazione di Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS), formato da componenti nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, e si pronuncia con parere motivato da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.

Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica, scelta in modo da assicurare la diversità dell' organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi. Il verbale della visita medica è trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni, e quest'ultimo deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione del verbale. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (art. 12, D.P.R. 461/01).

L'Amministrazione infine si pronuncia sul riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso.

Entro lo stesso termine l'amministrazione, che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che è tenuto a renderlo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato. Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi quindici giorni.

Anche in materia di trattamento pensionistico si applica la disciplina procedimentale di cui al D.P.R. 461/01, ora illustrata.

Ricorsi.

Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente determinazione dell'equo indennizzo, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario; tale accertamento non attiene infatti ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di pubblico impiego, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, con la conseguenza che la controversia ad essa relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha la giurisdizione (Cass. SS.UU. 3438/03; 5988/92). Dal luglio 1998, pertanto, opera quanto previsto dall'art. 45, comma 17, del



D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (e del successivo D.Lgs. 165/01, art. 63 e segg.), che ha disposto la devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro delle controversie di pubblico impiego privatizzato, con conseguente obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'art. 411 c.p.c.

Per quel che riguarda il provvedimento di rigetto del trattamento pensionistico di privilegio, è ammesso ricorso gerarchico ai Comitati di Vigilanza, entro 30 giorni dalla notifica, o, nel termine di 90 giorni dalla presentazione dello stesso, in caso di mancata decisione del ricorso (art. 8, D.P.R. 368/97); in caso di reiezione del ricorso in via amministrativa, è possibile adire l'autorità giudiziaria.

In questo caso, quindi solo per le controversie aventi ad oggetto il pensionamento privilegiato richiesto in costanza di servizio, permane la giurisdizione della Corte dei Conti (ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 1214/34, secondo i quali la Corte dei Conti, quale giudice delle pensioni, è legittimata a conoscere e a giudicare sui provvedimenti di pensione a carico totale o parziale dello Stato o di altri enti pubblici).

Le prestazioni alla valutazione medico-legale è effettuata con riferimento alla disciplina delle pensioni di guerra (art. 1, L. 111/84, e art. 2, comma 7, D.P.R. 461/01), sulla base della ascrivibilità delle menomazioni nelle Tabelle di cui al D.P.R. 834/81; le tabelle sono a loro volta suddivise in categorie, a seconda della gravità delle invalidità permanenti che incidono sulla capacità lavorativa generica.

La soglia minima (ottava categoria della fascia B) corrisponde ad una invalidità del 10%; tale valutazione deve ritenersi espressa a titolo meramente indicativo, in quanto le tabelle di legge non corrispondono a percentuali precisamente individuate.

Problematica è la valutazione per qual che riguarda l'equo indennizzo, che attiene alla menomazione della integrità personale, senza che dalla stessa sia derivato pregiudizio alla capacità di lavoro o di guadagno (valutazione invece primaria nella pensionistica di guerra).

In presenza di più patologie, si effettua una valutazione complessiva; nel caso di infermità non tabellate, occorre fare riferimento a quelle che lo sono, secondo un. criterio di equivalenza (art. 11, D.P.R. 915/78).

Qualora la patologia comporti una valutazione inferiore alla soglia minima viene comunque riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, utile in caso di futuro aggravamento, o per la fruizione di benefici accessori (ad es: congedo straordinario per cure termali), anche se non viene erogata alcuna prestazione.

Per quel che attiene al trattamento pensionistico, a seconda della tabella in cui



Segreteria Nazionale
Polizia Penitenziaria

Vademecum per Dirigenti Sindacali
Ad uso interno

viene inserita la patologia, si avrà diritto al versamento inderogatorio *una tantum* (Tab. B), di entità comunque variabile a seconda della gravità della malattia, o alla pensione privilegiata di inabilità (Tab. A).

In base al grado di inabilità riconosciuta possono inoltre essere corrisposti assegni accessori (superinvalidità, accompagnamento, cumulo di infermità, incollocabilità).

Incompatibilità.

Le prestazioni sono concesse a condizione che dallo stesso ente che le ha determinate non derivi il diritto ad una rendita a carico dell'INAIL o altro trattamento previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o Enti pubblici.